

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4693 del 11/10/2019
Oggetto	DPR 59 2013 - DITTA ADRIA OIL SRL CON IMPIANTO NEL COMUNE DI ARGENTA - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4827 del 11/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 20808/2019/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta Adriaoil s.r.l. con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Argenta, località Anita, via Valle Umana n. 19/A. **Autorizzazione alla MODIFICA NON SOSTANZIALE** dell'attività di distributore carburanti, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 6749 del 31.10.2014.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 01.07.2019, trasmessa dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed assunta al P.G. di ARPAE il 03.07.2019 con il n. 104880, presentata al S.U.A.P. (registrata al prot. n. 17561 del 01.07.2019) dalla Società Adriaoil s.r.l., nella persona di Borghesi Roberta in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Argenta, località Anita, via Valle Umana n. 19/A, per la modifica non sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6749 del 31.10.2014, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare la modifica della rete fognaria, dell'ubicazione dei manufatti di depurazione e del sistema di depuratore (disoleatore), che comportano la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale n. 6749 del 31.10.2014, adottato dalla Provincia, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- Vista la nota del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni datata 07.10.2019 (assunta al P.G. di ArpaE n. 155202 del 09.10.2019), nella quale si allegano i seguenti Pareri:
 - del Servizio Ambiente del SUAP, espresso con nota prot. n. 27438 del 07.10.2019, che esprime parere favorevole in merito alla modifica non sostanziale;
 - di HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 94021 del 03.10.2019;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6749 del 31.10.2014, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato dalla Provincia, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 6749 del 31.10.2014**, adottata dalla Provincia, per la **modifica non sostanziale dell'attività di distribuzione carburanti**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla **Ditta Adriaoil s.r.l.**, C.F e P.IVA n. 01265330397 nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 162 ed impianto nel Comune di Argenta, località Anita, via Valle Umana n. 19/A, come di seguito indicato:

a) le prescrizioni indicate alla Sezione A) dell'autorizzazione (atto n. 6749 del 31.10.2014) vengono integralmente sostituite con le seguenti:

1. *Lo scarico autorizzato nella pubblica fognatura è quello contrassegnato con le lettere:*

- *“S1” di acque di prima pioggia (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato),
secondo piogge e reflui domestici,*

indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – Rete fognaria.

2. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – Rete Fognaria.
3. Lo scarico di acque di prima pioggia deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella tabella unita all'atto n. 6749 del 31.10.2014, sotto la voce allegato “B” - Tlim, ed il controllo avverrà nei pozzetti di ispezione e campionamento, contrassegnati con le lettere “PC1” (acque di prima pioggia) e “PI” (campionamento finale), indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – Rete Fognaria.
4. Deve risultare installata una valvola di non ritorno nella vasca di accumulo dell'impianto di prima pioggia.
5. I pozzetti di campionamento contrassegnati con le lettere “PC1” e “PI” devono essere identificati mediante una targhetta esterna, entro 90 gg. dal rilascio del presente atto.
6. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e della vasca di separazione fanghi e oli tramite ditta autorizzata. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.
8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad *HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia* ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative agli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. La società HERA S.p.A. non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei

collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

10. Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – *Fognatura e Depurazione Emilia*.
11. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad *HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia*, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
12. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
13. Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
14. La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.
15. Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.
16. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

b) la planimetria denominata “A – Rete fognaria” ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata “A1 – Rete fognaria”.

Per quanto qui disposto, il presente atto **modifica** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 6749 del 31.10.2014, adottato dalla Provincia alla quale va unita alla stessa quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.